

**ORIGINALE**

**COMUNE DI MONTAZZOLI**  
**(Provincia di Chieti)**



**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

**N° 11**

**del 09 marzo 2017**

**OGGETTO:** Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – conferma tariffe per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno nove (09) del mese di marzo alle ore 12.20, nella sala comunale in seguito a convocazione disposta nei modi previsti dalla legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>1 Novello Felice - Sindaco-</b>	<b>SI</b>	<b>=</b>
<b>2 Carapello Mario - Vice-Sindaco-</b>	<b>SI</b>	<b>=</b>
<b>3 Di Francesco Pasqualino – Assessore-</b>	<b>SI</b>	<b>=</b>
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>====</b>

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Alessandro Langiu, ai sensi dell'art.97, 4° comma, lett. a) del TUEL , approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Felice Novello, Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del DLgs n267 del 2000.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 in data 29/11/1994, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

*“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;*

### RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATO altresì l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

VISTO l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

ATTESO che questo ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 24/02/2000, si è avvalso di tale facoltà a decorrere dal 1°/1°/2000;

VISTO l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 24/02/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta in vigore dal 1° gennaio 2000;

DATO ATTO che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2015 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 945 abitanti, per cui il nostro Comune:

- rimane collocato nella IV classe (comuni fino a 3.000 abitanti);

VERIFICATO che il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2016, quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è di Euro 593;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che:

- il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità;

ANALIZZATO lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e verificata l'opportunità, nedi cll'ambito delle politiche di bilancio e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale:

- confermare per l'anno 2017, le tariffe e le aliquote stabilite con deliberazione di Giunta n° 21 del 4/2/2000, confermate annualmente e da ultimo dalla deliberazione di C.C. n° 16 del 18/5/2016 per l'anno 2016;

VISTO il prospetto delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VALUTATO in € 593,00 il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione delle tariffe così come sopra confermate;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 allegati alla presente per farne parte sostanziale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 30/03/2007, e successivamente modificato con atto C.C., n° 50 del 26/11/2007;



Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

1. DI CONFERMARE per l'anno 2017, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni stabilite con deliberazione di Giunta n° 21 del 4/2/2000, confermate annualmente e da ultimo dalla deliberazione di C.C. n° 16 del 18/5/2016 per l'anno 2016, così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI STIMARE in € 593,00 il gettito dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2017, derivante dall'applicazione delle tariffe come sopra confermate;
3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri**


<b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b>	<b>Il Responsabile del Servizio interessato</b>
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>	Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>
<b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> Anna Rosa BERARDUCCI 	<b>Il Responsabile del Servizio</b> Anna Rosa BERARDUCCI 



Letto, approvato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE

Felice Novello



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alessandro Langiu



---

**Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:**


- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal **23 MAR 2017** al **07/04/17** Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

- Trasmessa in elenco in data odierna con prot. n. **1245** ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addi **23 MAR 2017**



**Il Responsabile del Servizio**




---

**Il Responsabile del Servizio Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:**

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . . . ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134 - comma 4° del D.Lgs 267/00



**Il Responsabile del Servizio**



Comune di **MONTAZZOLI** . (Prov. Chieti)

## UFFICIO TRIBUTI

**TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**  
**ANNO 2017 - (CLASSE IV)**

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

**1. TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12)**

- a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (comma 1);
- b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (comma 3).

Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

**1.1) Pubblicità Normale**

A		B		C		D	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI COMPRESE TRA mq. 1 e mq. 5,50		SUPERFICI COMPRESE TRA mq. 5,50 e 8,50		SUPERFICI SUPERIORI A mq. 8,50	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
<b>1,34</b>	<b>12,39</b>	<b>1,34</b>	<b>12,39</b>	<b>1,86</b>	<b>18,59</b>	<b>2,48</b>	<b>24,79</b>

**2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13)**

**2.1) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (comma 3)**

CAT	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare		Per pubblicità luminosa o illuminata maggiorata del 100% (art. 7, comma 7) per anno solare	
		senza rimorchio	con rimorchio	Senza rimorchio	Con rimorchio
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€ 111,55	€ 223,11	FORMA DI PUBBLICITÀ NON CONSENTITA DAL CODICE DELLA STRADA (Art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 285/1992)	
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€ 74,37	€ 148,74		
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.	€ 37,18	€ 74,36		

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (comma 4). L'imposta non è dovuta, inoltre, per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni (comma 4-bis).

### 3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (Art. 14)

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e 3)

PER CONTO ALTRUI				PER CONTO PROPRIO			
A		B		C		D	
SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1		SUPERFICI FINO A mq. 1		SUPERFICI OLTRE mq. 1	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare
4,96	49,58	4,96	49,58	4,96	49,58	4,96	49,58

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5)

#### PER OGNI GIORNO TARIFFA NORMALE

A	B
Per i primi 30 giorni (comma 4)	Per il periodo successivo ai primi 30 giorni (comma 5)
€ 3,10	€ 1,55

### 4) PUBBLICITÀ VARIA (art. 15)

COMMA	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato.	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	COME PUNTO 1.1
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.	Per ogni giorno o frazione	€ 74,37
3	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.	Per ogni giorno o frazione	€ 37,18
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	€ 3,10
5	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità.	Per ogni giorno o frazione	€ 9,30



**5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON GRU MOBILI, GRU A TORRE E MACCHINE DA CANTIERE (DM 26 luglio 2012)**

Ai sensi del DM Economia e finanze del 26 luglio 2012 (GU n. 186 del 9 agosto 2012) emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 16-sexies, del decreto legge 16 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. n. 44/2012), l'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

Nel caso in cui la cui superficie complessiva del marchio superi il limite dimensionale sopra indicato l'imposta e' dovuta, per anno solare, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile al comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, secondo i criteri e le modalità stabilite per la pubblicità ordinaria.